

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004664/2025
alla Commissione**

Articolo 144 del regolamento

Marc Botenga (The Left), Anthony Smith (The Left), Rima Hassan (The Left), Danilo Della Valle (The Left), Dario Tamburrano (The Left), Lynn Boylan (The Left), Pasquale Tridico (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Giorgos Georgiou (The Left), João Oliveira (The Left)

Oggetto: Seguito dato alla questione relativa alla base giuridica per la sospensione delle entità nell'ambito di Orizzonte Europa

Nella sua risposta all'interrogazione E-001178/2025¹, la Commissione invoca quanto segue come base giuridica per la sospensione, il 4 marzo 2022, dei finanziamenti a tutte le entità russe nell'ambito di Orizzonte Europa:

- Articolo 1 decies della decisione 2014/512/PESC del Consiglio²;
- Articolo 5 terdecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio³;
- Una clausola di ammissibilità restrittiva nel programma di lavoro, autorizzata dall'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento Orizzonte Europa⁴.

Tuttavia, la decisione di sospensione è stata adottata il 4 marzo 2022, mentre:

- L'articolo 1 decies è stato aggiunto alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio⁵ solo l'8 aprile 2022;
- L'articolo 5 terdecies è stato parimenti aggiunto l'8 aprile 2022 mediante il regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio⁶ che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014⁷;
- La clausola relativa al programma di lavoro che esclude la Russia sembra essere stata approvata solo il 10 maggio 2022⁸.

Poiché la decisione di sospensione è anteriore all'adozione di tali disposizioni, non è chiaro in che modo esse avrebbero potuto costituire la base giuridica.

1. Può la Commissione specificare quale base giuridica, al 4 marzo 2022, le ha attribuito la competenza di sospendere la cooperazione con tutte le entità russe?
2. Ritiene la Commissione di avere la stessa competenza giuridica di sospendere o limitare la cooperazione nell'ambito di Orizzonte Europa con entità israeliane e, in caso contrario, perché?

Presentazione: 21.11.2025

¹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-001178-ASW_IT.html

² GU L 229 del 31.7.2014, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj>.

³ GU L 229 del 31.7.2014, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj>.

⁴ GU L 170 del 12.5.2021, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>

⁵ GU L 111 dell'8.4.2022, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/578/oj>.

⁶ GU L 111 dell'8.4.2022, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj>.

⁷ GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj>.

⁸ Comparare la decisione C(2021)1940 della Commissione, del 31 marzo 2021, con la decisione C(2022)2975 della Commissione, del 10 maggio 2022